



# ***POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE***

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI</b> .....	5
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	5
<b>3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'</b> .....	10
<b>4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	11
4.1 SERVIZI OFFERTI E ATTIVITA' SVOLTE DALLA CASSA.....	13
4.2 MACRO TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE .....	14
<b>5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	15
<b>6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	17
<b>7. TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI LA BANCA FORNIRA'</b> <b>INFORMATIVA ALLA CLIENTELA</b> .....	18
<b>8. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	20
<b>9. AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA</b> .....	20
<b>ALLEGATI</b> .....	20

## PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito la "Cassa") ha adottato in merito ai conflitti di interesse.

In particolare la disciplina adottata analizza la tematica dei conflitti di interessi nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID").

La "*Markets in Financial Instruments Directive*" è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito "MiFID") che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Services Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l'evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore, di tutela dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che, a causa dell'intensificarsi delle attività degli Intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate dalla MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito "la Cassa") si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Cassa, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, opera per ridurre quanto più possibile gli stessi; qualora le misure adottate risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Cassa ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal Legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé un illecito.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (di seguito "Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia").

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macrotipologie di conflitti di interesse connesse alle attività e/o servizi prestati nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

Nell'ambito della presente Policy si è tenuto conto inoltre:

- del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010)
- delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento ai conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Il presente documento **si articola** nelle seguenti sezioni:

- sintesi dei **riferimenti normativi** (capitolo 1);
- descrizione delle **relazioni con altre norme e documenti** (capitolo 2);
- **mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per la Cassa (capitolo 4 e Allegato 1);
- **gestione dei conflitti di interesse** evidenziati (capitolo 5);
- **informativa** (*disclosure*) dei conflitti di interesse cosiddetti "residuali" (capitolo 7);
- descrizione delle modalità di tenuta del **registro dei conflitti di interessi** che sorgono in concreto nel corso dell'operatività della Cassa (capitolo 8);
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy** e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi (capitolo 9).

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2004/39/CE (MiFID):	art. 13 “Requisiti di organizzazione” art. 18 “Conflitti di Interesse”
Direttiva 2006/73/CE:	considerando 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32 Art. 21 “Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti” art. 22 “Politica di gestione dei conflitti di interesse” art. 23 “Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli
D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)	art. 21 “Criteri generali”
Regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia	art. 23 “Principi generali” art. 24 “Conflitti di interesse rilevanti” art. 25 “Politica di gestione dei conflitti di interesse” art. 26 “Registro”
Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010	Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate
Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti	Titolo V - Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito “MiFID”) e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito “D2”).

Il **Regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob** ai sensi dell’art. 6 comma 2-*bis* del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, negli articoli 23 e seguenti, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID innova in modo significativo l’approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’impossibilità di procedere con l’eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull’organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

All'art. 23 del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob si identificano i principi generali da applicare in materia di conflitti di interesse ed in particolare:

- *gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di servizi*; per l'**identificazione dei conflitti** si veda il successivo capitolo 4 e l'Allegato 1;

- *gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative .....così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti*; per la **gestione dei conflitti** si veda il successivo capitolo 5 e l'Allegato 1;

- *quando le misure adottate ...non sono sufficienti....gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano*; per l'**informativa ai clienti** si vedano i successivi capitoli 6 e 7.

L'**art. 21 della D2** stabilisce un "set" di **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- **potenzialità del pregiudizio**: l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

- **perimetro della verifica**: viene richiesto espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato ma anche, eventualmente, il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono<sup>1</sup>;

- **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti; in particolare si individuano cinque possibili tipologie di conflitti di interesse, che verranno analizzati approfonditamente nel capitolo 4 pag. 12

L'**obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi** è assicurare che gli intermediari adottino **ogni misura ragionevole** per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della D2 è prescritto agli Intermediari di elaborare in forma scritta la **politica di gestione dei conflitti di interesse** adeguata alle dimensioni, all'organizzazione dei medesimi (*si veda il capitolo 3 – Richiamo al criterio di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 22 della D2** fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'Intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Secondo quanto disposto dalla MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare

---

<sup>1</sup> La Banca, ai sensi dell'art. 11 del TUF, non appartiene ad alcun Gruppo

chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, la Strategia dei conflitti di interesse oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Cassa al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Cassa, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 22, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'Intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'**art. 30, comma 1, lett. h)** della **D2**, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito **documento** ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, **che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse** conformemente all'art. 22;
- **la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.**

Secondo quanto disposto dall'**art. 23** della **D2**, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi deve essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 22, comma 4 della D2**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti) individua i Soggetti collegati quale l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Ai sensi della medesima normativa sono:

- **“Parti correlate”**, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
  1. l'esponente aziendale;
  2. il partecipante;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- **“Soggetti connessi”**
  - a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;

- b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- c) gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

## 2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Cassa, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale.

Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne della Cassa.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- **Adozione codice Etico** per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231. Il codice indica i principi generali di comportamento la cui osservanza da parte degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Cassa (O.d.S. 12/2006 e O.d.S. 38/2010).
- **Adozione nuovo codice di Autodisciplina** che indica le regole di comportamento che gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti della Cassa di Risparmio di Saluzzo sono tenuti a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento.
- **Adozione Modello di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il modello definisce l'insieme delle regole interne, intese come norme comportamentali, procedure e sistemi di controllo di cui la Cassa si è dotata per prevenire reati di natura economica (O.d.S. 57/2006 e O.d.S. 38/2010).
- **Poteri delegati – autonomie deliberative modifiche ed integrazioni.** Definisce i poteri e le attribuzioni delegate agli Organi della Cassa con riferimento alle attività ed ai servizi da essa prestati.
- **Ordini di Servizio e Comunicazioni interne**, documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.

Oltre alla presente Policy, le indicazioni dei documenti sopracitati, unitamente a quelle contenute nelle Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella Policy sulla Classificazione della Clientela, nella Policy sulla gestione degli Incentivi e nella Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati definiscono i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Cassa intende uniformare la prestazione dei servizi di investimento.

In particolare:

- le Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrivono, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Cassa;
- la Policy sulla Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Cassa acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;



- la Policy sulla Gestione degli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate, le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.
- la Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati definisce gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa per assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative che perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Cassa, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso in apposita disposizione interna.

Detta normativa è resa inoltre accessibile a tutto il personale della Cassa interessato al processo di erogazione dei servizi di investimento.

Le linee guida della presente norma devono altresì essere recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Policy in materia di Conflitti di interesse che la Cassa adotta (art. 29, c.1, lett. i, Regolamento Intermediari).

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Cassa in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari). Il documento fa parte dell'informativa generale consegnata al cliente unitamente alla documentazione contrattuale.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Cassa dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

### 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'

**Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob**, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Cassa formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati; in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

Analogamente, la Cassa presidia la possibilità che i soggetti rilevanti ricevano beni e/o servizi da società terze con le quali la Cassa ha stipulato accordi di collocamento. Avuto riguardo a tale ultimo punto, si rimanda al documento "Policy sulla Gestione degli Incentivi".

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Cassa deve fornire adeguata *disclosure* secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 6 – Informativa sui conflitti di interesse*).

#### 4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è una banca che opera a livello regionale e non appartiene a nessun Gruppo Bancario.

Per maggiori dettagli in merito alla struttura della Cassa ed ai servizi offerti si veda il sito [www.crsaluzzo.it](http://www.crsaluzzo.it).

L'autonomia dell'Istituto e le sue caratteristiche dimensionali e strutturali limitano di fatto le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse.

La Cassa, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto previsto dalla MiFID, dal TUF e dal Regolamento Unico, ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati e a valutare se la prestazione degli stessi sia suscettibile di entrare in conflitto con gli interessi del cliente.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Cassa per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post* circa il manifestarsi di un conflitto non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Cassa e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Cassa al fine di trarne una propria utilità.

La corretta e completa **identificazione dei conflitti di interesse**, viene prevista all'**art. 21** della **D2**, recepito nell'**art. 24** del **Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob**, secondo il quale deve essere valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Cassa, tramite il sistemi dei controlli interni, individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse con Parti correlate e Soggetti collegati, così come definito dalla Policy adottata in materia.

La Cassa nell'Allegato 1- *Registro dei Conflitti di Interesse*- ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento;

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Cassa stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Cassa presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

#### **4.1 SERVIZI OFFERTI E ATTIVITA' SVOLTE DALLA CASSA**

La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dalla Cassa nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente

<b>Servizio/attività di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ricezione e trasmissione di ordini;</li><li>- Negoziazione per conto proprio;</li><li>- Consulenza in materia di investimenti;</li><li>- Assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);</li><li>- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;</li><li>- Collocamento fondi, Sicav e gestioni patrimoniali di terzi.</li></ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari;</li></ul>
<b>Servizi / attività di natura bancaria / altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Concessione di crediti;</li><li>- Raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari;</li><li>- Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari;</li><li>- Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li><li>- Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari;</li><li>- Soggetti rilevanti che assumo posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari.</li></ul>

## **4.2 MACRO TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE**

In via esemplificativa, sulla base delle attività/servizi prestati dalla Cassa sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di seguito indicate.

- **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini medesimi.

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che le entità facenti parte della Cassa svolgano nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga svolto il servizio di consulenza contestualmente a quello di collocamento a fermo su strumenti finanziari o di raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del consulente a raccomandare l'inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari di propria emissione o in fase di collocamento a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Cassa. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse, mediante la prestazione del servizio, a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Cassa potrebbe detenere una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

- **Conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate Soggetti Collegati**

Ricadono in questa categoria i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, non citati nei punti precedenti

## 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Cassa, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Cassa ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;**
- il **“costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;**
- la **dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto.**

Pertanto le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, le Parti Correlate e Soggetti collegati impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, così come definito dalla Policy adottata in materia.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- la **vigilanza separata** dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino l’esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Cassa e della relativa onerosità).

Si sottolinea che, ai fini dell’individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e che le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

**Per soggetti rilevanti si intendono:** i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio Sindacale, i dirigenti compreso il Direttore Generale, i dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi d’investimento ed accessori.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Cassa** attraverso:

- l’adozione di un **efficace modello operativo;**

- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 - *Registro dei conflitti di interesse* - , nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

a) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;

b) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;

c) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nei documenti recanti la descrizione della "Strategia di esecuzione degli ordini", e della "Strategia di trasmissione degli ordini" ai quali si rimanda per ogni maggior dettaglio. La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca, finalizzata al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, è da considerare la sede naturale ed appropriata per evitare conflitti di interesse che siano pregiudizievoli per la clientela medesima;

d) il servizio di consulenza in materia di servizi d'investimento non viene "pesato" ai fini del raggiungimento di eventuali budget, in diretta connessione con gli obiettivi di vendita e/o raccolta prefissati;

e) nella Cassa il sistema incentivante, ove applicato, è frutto di una valutazione complessa, nella quale può ragionevolmente avere considerazione il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di investimento. La Cassa assicura, comunque, che il "peso" dei servizi d'investimento, in tale processo, non prescinda dalle prescritte valutazioni dei clienti in tema di adeguatezza e/o di appropriatezza e, comunque, dal principio cardine di curare al meglio gli interessi dei clienti medesimi;

f) un'apposita normativa interna che predispone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione Compliance e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività il Registro dei conflitti di interesse;

g) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte di soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;

h) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

i) un'apposita normativa interna che definisce gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa per assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative che perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.



## 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel capitolo 7 del presente documento sono riportate le **tipologie di conflitti di interesse per le quali la Cassa ritiene necessario rendere adeguata informativa alla clientela**, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti ad eliminare completamente il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

Per quanto riguarda le **modalità** per fornire l'informativa, la Cassa specificherà le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel **documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti**, consegnato unitamente all'informativa generale preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento (tale sintesi è contenuta all'interno dell'informativa precontrattuale e denominata DISCLOSURE SULLE REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE).

In funzione degli orientamenti che saranno espressi dagli Organi di Vigilanza o con riferimento ad eventuali nuove tipologie di conflitto di interesse non contemplate nel presente documento, la Cassa potrà esplicitare tale conflitto in relazione a ciascuna operazione. In questi casi, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, si **predisporrà una informativa specifica** nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (disclosure).

Relativamente al collocamento/negoziazione di prodotti e strumenti finanziari assistiti da prospetto informativo, si utilizzerà l'eventuale formulazione di conflitto di interessi presente sul documento di sottoscrizione/negoziazione.

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente dovrà tenere conto per decidere consapevolmente**. Per le casistiche su cui sarà fornita informativa specifica, la Cassa acquisirà di volta in volta una **firma del cliente per presa visione, con rilascio di apposita attestazione**.

Nel corso della revisione periodica della presente policy, la Cassa valuterà se sia opportuno inserire le fattispecie individuate nel **documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse oppure se esplicitarle in ogni operazione**.

Gli aggiornamenti della Policy verranno resi disponibili alla clientela presso tutte le Filiali e sul sito internet della Cassa.

Si sottolinea che la Cassa darà comunque informativa nel caso decida di collocare o negoziare strumenti finanziari emessi da soggetto con il quale si è instaurato un accordo di finanziamento rilevante (si ritiene tale, se il rapporto tra le linee di credito accordate al "gruppo economico" di tale soggetto ed il patrimonio di vigilanza della Banca superi il 10%).

## **7. TIPOLOGIE DI CONFLITTO PER LE QUALI LA BANCA FORNIRA' INFORMATIVA ALLA CLIENTELA**

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse risultano le tre casistiche indicate di seguito per le quali la Cassa dovrà fornire adeguata informativa al cliente; si indicano anche le modalità con cui la Cassa informerà il cliente sui potenziali conflitti di interesse insiti nelle operazioni.

- 1. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio, ricezione/trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti che hanno per oggetto:**
  - a. strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati e certificati di deposito) emessi dalla Cassa;**
  - b. strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Cassa ha rapporti di fornitura o di partecipazione.**

Si tratta di attività collegate alla raccolta del risparmio, che rappresenta il tipico oggetto dell'attività bancaria. Ad una prima analisi non apparrebbe necessario informare ogni volta il cliente considerando l'ordinarietà di tale attività, tuttavia si è preferito fornire informativa nei casi di negoziazione di strumenti e prodotti di propria emissione (precedente punto a).

La Cassa informa i clienti di tale situazione nel documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti d'interesse o, se risulterà opportuno, ad ogni operazione.

- 2. Attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali la Cassa percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi).**

Considerando che:

- si giustificherà la legittimità delle retrocessioni con apposito test;
- la consulenza su questi prodotti ha l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio per il cliente;
- si è formulata un'apposita strategia sulla gestione degli incentivi;
- il livello di tali utilità sarà chiaramente comunicato ai clienti;
- il codice interno di autodisciplina è strutturato per prevenire comportamenti che possano danneggiare i clienti,

nonostante i presidi indicati, la Cassa potrebbe trovarsi in conflitto di interessi relativamente ai diversi livelli di remunerazione offerti dalle controparti che potrebbero indurla a privilegiare specifiche tipologie di prodotti/strumenti finanziari nel collocamento alla clientela.

**3. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione/trasmisione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Cassa ha accordato un finanziamento rilevante.**

Poiché il regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob non definisce il concetto di rilevanza per un finanziamento, è necessario stabilire un livello soglia che possieda caratteri di oggettività e significatività.

A tale fine la Cassa, come già specificato, ritiene adeguato identificare questa fattispecie nel caso in cui il rapporto tra linee di credito accordate al "gruppo economico" del soggetto finanziato e il patrimonio di vigilanza della Cassa, superi il valore soglia del 10%.

## **8. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli Intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'Intermediario per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Cassa istituisce un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

L'archivio storico delle singole operazioni effettuate in situazione di conflitto di interesse è aggiornato e conservato elettronicamente mediante sistema informativo.

Per tutte le operazioni in conflitto di interesse nell'ambito della prestazione dei Servizi di investimento, l'archivio storico è costituito dai dati residenti sulla procedura titoli e monitorato mensilmente a cura della Funzione di Compliance.

Per le operazioni relative ai potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati viene alimentata ad evento dai vari settoriali la procedura "Daisy" dedicata.

## **9. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Cassa ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

La Policy di gestione dei conflitti di interesse, con gli Allegati 1 e 2, vengono resi disponibili alla clientela presso tutte le Filiali e sul sito internet della Cassa.

## **ALLEGATI**

1. **Registro dei Conflitti di Interesse** composto da
  - a. **Lista dei Servizi, delle Fattispecie e degli Strumenti**
  - b. **Mappatura dei conflitti di interesse**
  
2. **Sintesi della Policy di gestione dei conflitti di interesse per la clientela**

tale sintesi è contenuta all'interno dell'informativa precontrattuale e denominata DISCLOSURE SULLE REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE